

Regolamento Comunale per il  
Servizio di Luce Votiva Cimiteriale

Approvato con delibera di C.C. n. 25 del 30/04/1999 e modificato con delibera di C.C n. 81  
del 01/12/2008

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE**

## ***Art.1***

### ***OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO***

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione delle luci votive all'interno del Cimitero Comunale di Termini Imerese, i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio, le modalità di liquidazione, di riscossione, di contenzioso.
2. Il Comune provvede alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria occorrente agli impianti delle lampade votive.
3. Fanno eccezione gli impianti all'interno delle Cappelle Private per le quali il Comune provvede alla sola erogazione dell'energia elettrica attestata in un punto esterno della costruzione.
4. La realizzazione dell'impianto è effettuata dal concessionario della cappella stessa e l'allaccio alla rete elettrica è effettuato solo previa verifica della documentazione necessaria che attesti la conformità dell'impianto alla normativa vigente.
5. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico interno alle cappelle è a carico del concessionario.

## ***Art. 2***

### ***DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE***

1. Le tariffe del servizio sono determinate annualmente con deliberazione di Giunta Municipale.
2. Le stesse, con validità per anno solare, stabiliscono i costi relativi a:
  - **DIRITTO PRIMO ALLACCIO**
  - **CANONE ANNUO**

**Art. 3**  
**MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO**

1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile.
2. Il servizio è fornito in abbonamento annuale decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio il pagamento sarà dovuto in dodicesimi, computando come primo mese utile quello dell'attivazione del servizio.
3. L'abbonamento al servizio si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 30 novembre.
4. Ove si accerti, su segnalazione dell'utente, il mancato funzionamento dell'impianto, il Comune provvederà al ripristino del servizio nei tempi tecnici necessari.
5. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio per eventuali riparazioni e modifiche agli impianti. Le interruzioni del servizio, dipendenti dai suddetti motivi o per cause di forza maggiore, come: sospensione della fornitura da parte dell'azienda distributrice, messa fuori uso momentaneo dei trasformatori e delle valvole ecc. non danno luogo a rimborso dei canoni o ad altra pretesa di sorta.
6. Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni e danni che dovessero sospendere il servizio, compreso asporto di lampade, causato da terzi.
7. Il Comune non potrà essere chiamato a rispondere, a qualsiasi titolo, per eventuali manomissioni all'impianto che dovessero causare danni a persone e cose.

**Art.4**  
**ALLACCIO**

1. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di abbonamento al servizio presentata all'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune mediante la sottoscrizione di apposito contratto, avente la forma della scrittura privata

nel quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente, l'esatta indicazione della sepoltura. In caso di accoglimento della domanda l'ufficio comunicherà all'interessato l'ammontare della tariffa di abbonamento per il primo anno, comprensiva dei diritti di primo impianto, che lo stesso richiedente dovrà provvedere a versare tramite c/c postale..

2. A pagamento avvenuto, l'Ufficio, provvederà a comunicare la richiesta al personale tecnico per l'attivazione del servizio.

3. Gli impianti sono realizzati esclusivamente da personale dipendente del Comune di Termini Imerese o da questi incaricato e comprendono l'allaccio alla rete e la fornitura delle lampadine, escludendo qualsivoglia opera decorativa ed artistica.

#### ***Art.5***

### ***DIRITTI DI PRIMO IMPIANTO***

1. L'utente verserà anticipatamente, con le stesse modalità previste per il canone di abbonamento, il diritto di primo impianto al Comune oltreché il canone annuale oltre I.V.A. Il canone per il primo anno si ottiene dividendo il canone annuale per 12 e moltiplicandolo per il numero di mesi decorrenti, compreso il mese di allacciamento.

2. Sono comprese nel contributo, a titolo esemplificativo, le spese per i lavori inerenti l'adduzione dell'energia elettrica, piccoli lavori di muratura, collegamenti elettrici, le lampadine votive.

#### ***Art.6***

### ***CORRISPETTIVO D'ILLUMINAZIONE***

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito a fronte del pagamento, in unica soluzione, di un canone stabilito ai sensi dell'art.2,comma 1.

2. Il pagamento del canone deve avvenire mediante versamento in conto corrente postale.

3. Il canone annuale deve essere pagato anticipatamente entro il 31 marzo di ciascun anno. Il Comune provvederà ad inviare direttamente presso il domicilio indicato al momento della sottoscrizione del contratto il modulo

di c/c da utilizzare per il pagamento del canone annuale d'abbonamento, quest'ultimo aumentato del costo di spedizione.

4. La mancata ricezione di tale modulo, a causa di disguido postale o altro motivo, non esonera gli utenti dall'effettuare ugualmente il versamento del canone in vigore;

5. In caso di mancato versamento del canone dovuto entro il 31 marzo, l'Ufficio competente invierà lettera Raccomandata di sollecito del canone, gravato degli interessi di mora e spese;

6. Sono comprese nel canone annuale, a titolo esemplificativo, le seguenti spese:

- le spese di manutenzione e le riparazioni;
- la lampadina ed il ricambio delle lampadine fulminate, o mancanti per furto o altro;
- la fornitura di energia elettrica e le altre spese di esercizio del servizio;
- le tasse sul consumo di energia elettrica;
- le spese per stampati, spedizione, ecc. sostenute per eventuali comunicazioni;
- il ripristino del servizio a seguito di lavori eseguiti da personale comunale per tumulazione o estumulazione salme/resti.

#### *Art. 7*

### **OMESSO PAGAMENTO**

1. Il mantenimento in corso di validità del contratto è subordinato al puntuale ed esatto pagamento anticipato in un'unica soluzione.

2. Dopo l'invio della lettera di sollecito, di cui all'art.6 – comma 5, e qualora anche quest'avviso risulti vano, entro il 31 dicembre il Responsabile del servizio ordinerà, senz'altra formalità, la sospensione della fornitura con contestuale asportazione della lampadina;

3. Il contratto si intende definitivamente risolto se entro il termine di tre mesi dalla sospensione della fornitura, di cui al comma precedente, il concessionario od erede legittimo non avrà provveduto a saldare il pagamento dei canoni arretrati. Fermo restando il diritto del Comune ad ottenere il pagamento degli importi maturati e non corrisposti.

**Art. 8**  
**RIALLACCIO ALLA RETE**

1. Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata, oggetto della sospensione, voglia essere ripristinata, deve essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di allaccio di primo impianto nonché delle eventuali annualità pregresse.

**Art. 9**  
**VARIAZIONI NELL'UTENZA**

1. Le variazioni dei dati relativi all'utenza forniti al momento di stipula del contratto possono riguardare:

- a) l'indirizzo al quale inviare il bollettino ed eventuali comunicazioni;
- b) il nominativo dell'intestatario del bollettino;
- c) l'intestatario del contratto a seguito di subentro.

2. Le suddette variazioni devono essere comunicate tempestivamente all'Ufficio Servizi Cimiteriali.

3. I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art.8.

**ART.10**  
**TRASFERIMENTO SALMA**

1. Nel caso in cui una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, e si intenda continuare ad usufruire del servizio occorre, a cura dell'utente, comunicare i nuovi dati di allocazione della salma.

2. L'utente, nel caso di cui al punto precedente, dovrà pagare un contributo di trasferimento pari alla metà del contributo di primo allaccio.

**Art. 11**  
**CESSAZIONE DELL'UTENZA**

La richiesta di cessazione dell'utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art.9 del presente regolamento. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso, ed il concessionario recedente dovrà corrispondere il canone per l'intero mese in cui la richiesta è pervenuta all'ufficio.

**Art. 12**  
**ALLACCI ABUSIVI**

1. Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente ovvero senza stipulazione e pagamento del contratto e dei canoni annuali il personale tecnico provvederà immediatamente alla disabilitazione dell'impianto. La regolarizzazione della posizione avviene con la stipula del contratto di allaccio (art. 4 del regolamento) e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.

2. E' vietato ai concessionari o loro danti causa titolari del contratto di illuminazione votiva modificare o manomettere l'impianto, cedere il contratto – che viceversa si trasmette unicamente per legittima eredità (una volta ottenuta la voltura) salvo il caso di disdetta ove non sia stato effettuato il pagamento anticipato, e fare quanto possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto esistente.

**Art.13**  
**UTENZE OCCASIONALI**

Non è prevista la possibilità di richiedere l'installazione di lampade occasionali.

***Art.14***  
***NORME FINALI***

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento il foro competente è quello di Termini Imerese e, per quanto non regolamentato, si farà riferimento alle norme del codice civile.
2. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso assoggettati.
3. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.